Animali esotici e normativa

La sempre maggiore presenza di animali "non convenzionali", dizione usata per identificare le nuove specie animali che sono entrate nel novero degli animali d'affezione, impone nuove conoscenza sulla normativa che ne regola la detenzione presso le nostre abitazioni.

Gli animali d'affezione esotici sono animali d'affezione non convenzionali, il cui areale d'origine non è compreso nel nostro territorio nazionale.

Mentre per cani e gatti il lungo processo di domesticazione ha portato ad elevati livelli di comprensione del loro comportamento con conseguente adattamento ai contesti familiari, la scelta di animali d'affezione non convenzionali e, tra questi, di animali esotici, non è sempre supportata da adeguata conoscenza delle necessità specie-specifiche soprattutto in considerazione del maggiore impegno richiesto.

Il possesso responsabile di ogni animale d'affezione comporta, precisi doveri e, ai sensi della legislazione vigente, il proprietario o detentore di un animale d'affezione deve:

- occuparsene e garantire la tutela della sua salute e del suo benessere;
- provvedere alla sua sistemazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici specie-specifici, assicurandogli alimentazione adeguata, acqua, esercizio fisico;
- adottare ogni necessaria misura per impedirne la fuga.

Detenere un animale significa, quindi, assumersene l'impegno, prendersene cura, metterlo a suo agio, permettergli di vivere in un ambiente idoneo alla specie di appartenenza e di esplicare le naturali espressioni comportamentali. Il tutto compatibilmente e nei limiti di una vita in cattività. Chiunque prenda in carico un animale d'affezione, oltre ad assumere precise responsabilità giuridiche, civili e penali, ha il dovere etico di tutelare il proprio animale e di rispettare le regole di convivenza civile, quali l'igiene dei luoghi, la limitazione dei rumori e la custodia in sicurezza al fine di prevenire fughe e potenziali pericoli. La scelta di specie esotiche, richiede, ancor più che per le specie domestiche, una preparazione adeguata e un forte impegno.

Le specie esotiche sono annoverate nella così detta " **CITES**" (Convention on International Trade of Endangered Species), la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, entrata in vigore in Italia nel 1980, attualmente applicata da 182 Stati.

Lo scopo fondamentale di questa Convenzione è quello di garantire, ove sia consentito, che lo sfruttamento commerciale internazionale di una specie di fauna o flora selvatiche, sia sostenibile per la specie e compatibile con il ruolo ecologico che la specie riveste nel suo habitat.

Nelle Appendici della CITES sono elencate, con diversi gradi di protezione, oltre 30.000 specie di animali e piante. Sono soggetti agli obblighi della Convenzione sia gli esemplari vivi, che morti,

parti (ad es. l'avorio e la pelle) o prodotti derivati (ad es. i medicinali ricavati da animali o piante). Gli Stati che aderiscono alla CITES operano insieme, regolando il commercio delle specie elencate in una delle tre appendici CITES attraverso l'emissione di permessi e certificati.

La CITES non esclude che gli Stati Parte possano adottare misure di protezione più rigorose per la protezione delle specie già incluse nelle liste.

Appendici CITES

- **L'Appendice I** include specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio. Tra queste vi sono alcuni pappagalli, felini maculati, elefante africano, scimmie antropomorfe, tartarughe marine, numerosi rapaci, alcune farfalle, conchiglie, lemuri, mammiferi marini e molti altri oltre a numerosi vegetali. Fra le specie animali italiane incluse nell'Appendice I della CITES si ricordano il camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica ornata*), la lontra comune (*Lutra lutra*), la foca monaca (*Monachus spp.*), e numerosi rapaci sia notturni che diurni.

- **L'Appendice II** include specie il cui commercio è regolamentato per evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza. Fra gli animali si ricordano tutte le specie di scimmie non incluse nell' Appendice I, lupi, orsi, lontre, felini, zebre, pappagalli, guanachi, coccodrilli, tucani, iguane, varani, cobra, salamandre, farfalle, conchiglie, coralli, storioni (e le loro uova).

- **L'Appendice III** include specie protette dai singoli Stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori.

La CITES è stata adottata in tutta l'Unione Europea mediante regolamenti di attuazione.

I Regolamenti attualmente in vigore sono:

- Regolamento (CE) 338/1997 del Consiglio (Protezione delle specie di flora e fauna selvatiche attraverso il controllo del loro commercio);

- Regolamento (CE) 865/2006 della Commissione (Modalità di applicazione del Regolamento 338/97 del Consiglio)

- Regolamento (CE) 100/2008 della Commissione (Modifica ed integra il Regolamento 865/2006);

- Regolamento (UE) 791/2012 della Commissione (Modifica il Regolamento (CE) 865/2006 relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio);

- Regolamento (UE) 870/2015 della Commissione (Modifica il Regolamento (CE) 865/2006);
- Regolamento (CE) 865/2006 della Commissione (testo consolidato).
- Regolamento di esecuzione (UE) 792/2012 della Commissione (Stabilisce norme sulla struttura di permessi, certificati e degli altri documenti previsti dal Regolamento 338/97 del Consiglio, e modifica il Regolamento 865/2006).
- Regolamento (UE) 792/2012 della Commissione (testo consolidato).
- Regolamento (UE) 57/2015 della Commissione (Modifica il Regolamento 792/2012).
- Regolamento (UE) 1320/2014 della Commissione (Modifica gli allegati del Regolamento del Consiglio 338/97).
- Regolamento di esecuzione (UE) 736/2015 della Commissione (Vieta l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche).

I cittadini che intendono ospitare presso le proprie abitazioni animali esotici devono accertare se questi ricadano o meno nella regolamentazione CITES, consultando gli allegati del Regolamento 338/97 (aggiornati dal Regolamento UE 1320/2014).

Gli allegati sono 4 (A, B, C e D) suddivisi secondo lo status di conservazione della specie e, quindi, delle relative restrizioni commerciali (necessità di particolari certificazioni, obbligo di marcature, etc.).Gli Allegati A, B e C corrispondono alle Appendici I, II e III della CITES, con l'aggiunta di alcune specie non elencate dalla CITES, protette dalla legislazione interna dell'UE.

Allegati

Allegato A: comprende le specie che figurano nella Appendice I della CITES e alcune altre specie di Appendice II inserite secondo diversi criteri (rarità, pressione commerciale di utilizzo, somiglianza con specie dell'Appendice I, presenza allo stato selvatico sul territorio comunitario);

- **Allegato B**: comprende le specie che figurano nell'Appendice II della CITES (salvo quelle incluse nell'Allegato A), le specie dell'Appendice I, per le quali è stata avanzata una riserva, altre specie inserite secondo diversi criteri, quali volume di scambio internazionale, che potrebbe essere incompatibile con la sopravvivenza della specie o di alcune popolazioni, o - di estrema importanza dal punto di vista ecologico - le specie per le quali si è stabilito che l'introduzione di esemplari vivi nell'ambiente naturale della Comunità possa costituire un pericolo ecologico per le analoghe specie indigene;
- **Allegato C**: comprende le specie della Appendice III della CITES, diverse da quelle degli Allegati A e B, specie della Appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;

- **Allegato D**: comprende alcune specie rilevanti per il volume di importazioni nella UE, per le quali è stata avanzata una riserva. La creazione di tale allegato D è di estrema importanza perché introduce il principio di cautela anche per specie non annoverate nella CITES.

In Italia, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare è l'Autorità di gestione responsabile dell'esecuzione della legislazione CITES, mentre le Autorità amministrative che, unicamente, possono rilasciare permessi e certificati CITES sono:

- Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale Divisione II-CITES per permessi di importazione ed esportazione.
- Ministero delle Politiche agricole e forestali - Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato per notifiche di importazione, certificati di riesportazione, certificati comunitari, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale e per collezione di campioni.

L'Unione europea, che rappresenta uno dei più importanti mercati di destinazione del mondo degli esemplari CITES, applica la Convenzione attraverso Regolamenti comunitari direttamente applicabili in ciascun Stato Membro.